



# CITTA' DI ORIA

## PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

### COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del Registro	<b>OGGETTO: Disposizioni in materia di occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi</b>
Data: 20/05/2020	

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di MAGGIO, alle ore 16:10, nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

- 1 **Dott.ssa Maria CARONE**
- 2 **Dott. Angelo MAZZA**
- 3 **Sig. Pasquale SALERNO**
- 4 **Ing. Simona ERARIO**
- 5 **Sig. Cosimo DELLI SANTI**
- 6 **Dott.ssa Lucia Iaia**

- Sindaco**  
**Vice Sindaco**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**  
**Assessore**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.

Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 23/03/2020 con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza;**

**Richiamato il DPCM 10 Aprile 2020 con il quale sono state confermate le norme che prevedono la possibilità di adottare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;**

**La Giunta Comunale in data odierna si è riunita con la presenza fisica nella sala delle adunanze della Giunta Comunale, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro, del Sindaco Maria Carone e dell'Assessore Lucia Iaia. Gli Assessori Angelo Mazza, Simona Erario, Pasquale Salerno, Cosimo Delli Santi seguono la seduta mediante collegamento da remoto effettuato con l'utilizzo della piattaforma skype. Ogni membro della Giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto degli altri interlocutori. Il sottoscritto Segretario Comunale verbalizzante, attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. Gli Assessori collegati da remoto hanno preso visione del testo della presente deliberazione mediante invio di posta elettronica certificata da parte del sottoscritto Segretario Comunale Verbalizzante. Il Sindaco e tutti gli Assessori collegati da remoto di cui sopra, leggono, approvano e sottoscrivono il testo del presente deliberato.**

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Dato atto che:**

- con successivo decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 (convertito con la legge di conversione 5 marzo 2020, n.13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; con l'articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale organo deputato all'adozione delle specifiche misure;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione, assunti nelle date dell'8, 9, 11, 22 marzo e 1, 10 e 26 aprile 2020;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

**Considerato** che, per l'attuazione dei summenzionati disposti, le attività di ristorazione ed i pubblici esercizi sono stati sospesi e ciò, oltre alla contrazione della domanda potenziale determinata dalle restrizioni imposte a tutta la cittadinanza, ha causato ingenti danni economici;

**Visti:**

- le "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, produttive ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza regionale n. 237 del 17 maggio 2020 "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive";

**Preso atto** che, con la riapertura di dette attività, sarà necessario adottare precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento sociale;

**Valutato** che tale circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

**Atteso che** per contemperare la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e le diverse esigenze di ripresa economica di dette attività, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, ha previsto misure di carattere eccezionale per il settore delle imprese turistiche e della ristorazione;

**Richiamato** in particolare l'articolo 181 del suddetto decreto n. 34/2020, avente ad oggetto il "sostegno delle imprese di pubblico esercizio", che stabilisce una serie di misure finalizzate a promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e precisamente:

*«1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interessi culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n.287 del 1991 non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*4. per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;*

**Considerato che** il riavvio delle attività economiche in ambito locale rende necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa;

**Ravvisata** la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttive e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, fermo il rispetto della disciplina igienico-sanitaria e delle misure necessarie alla prevenzione delle diffusione del contagio;

**Atteso che** tale bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali, per un limitato periodo di tempo, può essere garantito mediante l'adozione delle specifiche misure previste dal presente provvedimento;

**Visto** il regolamento comunale “disciplina delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 2 luglio 2007 e ss.mm.ii;

**Ritenuto** dunque di dover dare attuazione alle misure previste dal D.L. 34/2020 prendendo atto della sospensione del pagamento della TOSAP e individuando, in deroga alla disciplina comunale, una procedura rapida per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi;

**Considerato** di dover dunque impartire agli uffici un indirizzo volto alla gestione celere e flessibile delle procedure connesse al rilascio dei provvedimenti di occupazione temporanea del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, proprio per agevolare l'attività e garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale;

**Ritenuto** di stabilire che la competenza al rilascio delle autorizzazioni venga demandata al II Settore previa acquisizione di apposita richiesta, con il supporto della Polizia Locale, a cui è demandata anche la successiva attività di vigilanza;

**Ritenuto** pertanto:

- necessario derogare, in via del tutto eccezionale persistendo la condizione di emergenza sanitaria COVID19, la disciplina generale dettata dal regolamento Comunale denominato “Disciplina delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 02 luglio 2007 e ss.mm.ii., salvo specifici richiami allo stesso;
- di approvare uno schema di istanza da acquisire via PEC;
- di esentare il richiedente, oltre che dall'imposta di bollo come previsto dal decreto legge n. 34/2020, anche dai diritti di segreteria;
- di stabilire che all'istanza sia allegata la sola planimetria come previsto dal decreto legge n. 34/2020 in scala 1:100 (con inquadramento nel tessuto urbanistico in scala 1:1.000) con rappresentazione dei tavolini e delle altre strutture previste ed indicazione delle distanze sociali previste;
- di non accogliere istanze di occupazione aventi termine previsto oltre il 31 ottobre 2020;
- che l'occupazione del suolo pubblico dovrà garantire una superficie libera minima di ml. 1,00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale;
- di stabilire la durata massima del procedimento in sette giorni lavorativi, salve eventuali irregolarità e/o richieste di integrazioni;

- di stabilire che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere del Settore Polizia Locale in merito al rispetto del codice della strada e delle speciali prescrizioni imposte ai fini del contenimento del rischio di contagio dal COVID-19, potendo derogare al parere del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Urbanistica, salvo per motivate necessità connesse ai singoli procedimenti;
- di stabilire altresì che l'istanza, compresa l'allegata planimetria, corredata dell'autorizzazione rilasciata venga trasmessa all'Ufficio Tributi e alla Andreani Tributi S.r.l. per la determinazione della tariffa figurativa al fine esclusivo di aggiornamento delle banche dati, stante l'esenzione dal pagamento della tassa;

**Visti:**

- il Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n 59;
  
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;

**Attesa** la necessità di provvedere e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. di prendere atto che quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle disposizioni dell'articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e di approvare lo schema di istanza per il rilascio di autorizzazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le istanze per la concessione del suolo pubblico di cui al presente provvedimento sono esentate dal versamento dei diritti di segreteria;
4. di individuare il II Settore – Servizio Attività Produttive e SUAP, quale ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, previo parere del responsabile del Settore Polizia Locale, a cui è demandata altresì la successiva attività di vigilanza e controllo;

5. di formulare atto di indirizzo al responsabile del II settore - Servizio Attività Produttive e SUAP, affinché voglia:

- in linea generale derogare, per il rilascio delle autorizzazioni da rilasciare in seguito alle istanze di occupazione di suolo pubblico nel periodo 01/05/2020-31/10/2020, la disciplina generale dettata dal regolamento comunale denominato “Disciplina delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 02 luglio 2007 e ss.ii.mm.;
- prendere atto dell’articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ed in particolare:
  - o della sospensione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020;
  - o della previsione che le istanze per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, deve essere presentata per via telematica all’ufficio competente con la sola planimetria ed è esente dall’imposta di bollo;
  - o che le autorizzazioni funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge n.287 del 1991 non sono subordinate alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  - o che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. e-bis, del DPR 380/2001;
- acquisire le istanze tramite posta elettronica certificata;
- prendere atto dell’esenzione per il richiedente, oltre che dall’imposta di bollo come previsto dal decreto legge n. 34/2020, anche dai diritti di segreteria,
- prendere atto dell’obbligo di allegare all’istanza la sola planimetria come previsto dal decreto legge n. 34/2020 in scala 1:100 (con inquadramento nel tessuto urbanistico in scala 1:1.000) con rappresentazione dei tavolini e delle altre strutture previste ed indicazione delle distanze sociali previste;
- tenere conto che l’occupazione del suolo pubblico dovrà garantire una superficie libera minima di ml. 1,00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale;
- rispettare la durata massima del procedimento in sette giorni lavorativi, salve eventuali irregolarità e/o richieste di integrazioni;
- prendere atto che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere del Settore Polizia Locale in merito al rispetto del codice della strada e delle speciali prescrizioni imposte ai fini del contenimento del rischio di contagio dal COVID-19, potendo derogare al parere del Responsabile del Settore Gestione del

Territorio e Urbanistica, salvo per motivate necessità connesse ai singoli procedimenti;

- trasmettere l'istanza, compresa l'allegata planimetria, corredata dell'autorizzazione rilasciata all'Ufficio Tributi e alla Andreani Tributi S.r.l. per la determinazione della tariffa figurativa al fine esclusivo di aggiornamento delle banche dati, stante l'esenzione dal pagamento della tassa;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto, in ragione della sua urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

**COPIA**

Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 20/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Antonella GOBBI

Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 20/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 19/05/2020

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**IL SINDACO**

F.to Dott.ssa Maria Carone

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 740

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 20/05/2020

Oria, lì 20/05/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Rosario Cuzzolini

---

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 20/05/2020

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 20/05/2020

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Rosario Cuzzolini

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 20/05/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---